Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 23 DICEMBRE 2015, N. 50459: L'ordine di demolizione delle opere abusive è atto dovuto e non è suscettibile di estinzione per decorso del tempo.

«L'art. 31, comma 9, DPR 380/01 stabilisce che per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non altrimenti eseguita. L'ordine di demolizione costituisce, quindi, atto dovuto in quanto obbligatoriamente previsto, dalla normativa in vigore, in relazione alle opere abusivamente realizzate. Tale sanzione, pur formalmente giurisdizionale, ha natura sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio che il giudice deve disporre, non trattandosi di pena accessoria né di misura di sicurezza, anche nella sentenza applicativa di pena concordata tra le parti ex art.444 cod. proc. pen. a nulla rilevando che l'ordine medesimo non abbia formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti. L'ordine di demolizione, infatti, essendo atto dovuto, non è suscettibile di valutazione discrezionale ed è sottratto, conseguentemente, alla disponibilità delle parti; di tale obbligatoria sanzione l'imputato, pertanto, deve tener conto nell'operare la scelta del patteggiamento. (cfr. ex multis Cass.pen.sez.3 n.3123 del 28.9.1995; conf. Cass. sez.3 n. 2896 del 13.10.1997; Cass. sez.3 n. 3107 del 25.10.1997). »

«La natura sostanzialmente amministrativa dell'ordine di demolizione implica che ad esso non possano applicarsi, neppure in via analogica, le norme in tema di estinzione del reato. Si è così ritenuta la irrilevanza della estinzione del reato conseguente al decorso del termine di cui all'art. 445 comma 2 c.p.p.(cfr.ex multis Cass.pen.sez.3 n.2674/2000; sez.3 n.65/2000).
Così come non trovano applicazione le norme di cui gli artt. 172 e 173 cod. pen. in tema di estinzione delle pene, non essendo l'ordine di demolizione suscettibile di estinzione per decorso del tempo (Cass. sez. 3 n.43006 del 10/11/2010, conf. Sez. 3 n.39705 del 30/04/2003; sez. 3 n.19742 del 14/04/2011). »

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

50459/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
~~TERZA SEZIONE PENALE~~

Camera di Consiglio
del 11/11/2015

Composta da:

Aldo	Fiale	Presidente
Silvio	Amoresano	Consigliere rel.
Elisabetta	Rosi	Consigliere
~~Enrico~~	~~Mengoni~~	~~Consigliere~~
Alessandro M.	Andronio	Consigliere

Sentenza
N. 2013

Registro Generale
N.22658/2015

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Chinnici Giuseppe, nato a Palermo il 23/07/1952

avverso l'ordinanza del 13/03/2015
del Tribunale di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
letta la requisitoria del P. M., in persona del Sost. Proc.Gen. Gabriele Mazzotta, che ha concluso, chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 13/03/2015 il G.E. del Tribunale di Palermo rigettava l'istanza, proposta nell'interesse di Chinnici Giuseppe, con la quale si chiedeva la sospensione dell'ordine di demolizione, impartito con la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 13/01/2009, irrevocabile il 29/03/2009.

Rilevava il G.E. che l'ordine di demolizione di una costruzione abusiva, trattandosi di sanzione amministrativa eccezionalmente demandata al Giudice penale, fosse eseguibile anche nell'ipotesi di estinzione del reato.

2. Ricorre per cassazione Chinnici Giuseppe, a mezzo del difensore, denunciando l'erronea applicazione della legge penale.

L'ordine di demolizione di immobili abusivi va qualificato come "pena" ad ogni effetto, per cui, essendo decorso il termine di cinque anni dalla data in cui doveva essere eseguita la sentenza, deve ritenersi estinto a norma dell'art.173 cod.pen.

Tale ordine, come la confisca, ha natura sostanzialmente sanzionatoria, per cui, anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea, come tale va disciplinato.

Pur a voler negarne la natura sostanzialmente penale, l'ordine di demolizione ricadrebbe comunque nella disciplina prevista dagli artt.172 e 173 cod.pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è manifestamente infondato.

2.L'art.31, comma 9, DPR 380/01 stabilisce che per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art.44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non altrimenti eseguita.

L'ordine di demolizione costituisce, quindi, atto dovuto in quanto obbligatoriamente previsto, dalla normativa in vigore, in relazione alle opere abusivamente realizzate.

Tale sanzione, pur formalmente giurisdizionale, ha natura sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio che il giudice deve disporre, non trattandosi di pena accessoria né di misura di sicurezza, anche nella sentenza applicativa di pena concordata tra le parti ex art.444 cod.proc.pen. a nulla rilevando che l'ordine medesimo non abbia formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti. L'ordine di demolizione, infatti, essendo atto dovuto, non è suscettibile di valutazione discrezionale ed è sottratto, conseguentemente, alla disponibilità delle parti; di tale obbligatoria sanzione l'imputato, pertanto, deve tener conto nell'operare la scelta del patteggiamento. (cfr.ex multis Cass.pen.sez.3 n.3123 del 28.9.1995; conf.Cass.sez.3 n.2896 del 13.10.1997; cass.sez.3 n.3107 del 25.10.1997).

2.1. La natura sostanzialmente amministrativa dell'ordine di demolizione implica che ad esso non possano applicarsi, neppure in via analogica, le norme in tema di estinzione del reato. Si è così ritenuta la irrilevanza della estinzione del reato conseguente al decorso del termine di cui all'art.445 comma 2 c.p.p." (cfr.ex multis Cass.pen.sez.3 n.2674/2000; sez.3 n.65/2000).

Così come non trovano applicazione le norme di cui gli artt.172 e 173 cod.pen. in tema di estinzione delle pene, non essendo l'ordine di demolizione suscettibile di estinzione per decorso del tempo (Cass. sez. 3 n.43006 del 10/11/2010, conf. Sez. 3 n.39705 del 30/04/2003; sez. 3 n.19742 del 14/04/2011).

3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.

Così deciso in Roma il 11/11/2015

Il Consigliere est.

Il Presidente

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

IL 23 DIC 2015

IL CANCELLIERE